



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per il
Piano di rientro del Settore Sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 24/04/2010)*

DECRETO COMMISSARIALE n. 152 del 28.12.2012

OGGETTO: Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da HIV/AIDS. Piano di riparto dei fondi previsti dalla L.135/90 per l'annualità 2012

PREMESSO che:

- a) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- b) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stessa secondo Programmi operativi di cui all'art.1, comma 88, della Legge n. 191 del 2009;
- c) con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco e il dott. Achille Coppola sono stati nominati Sub Commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;
- d) che con delibera del 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha riunito nella persona del sub commissario ad acta dr. Mario Morlacco i compiti in precedenza già attribuiti al sub commissario dimissionario dr. Achille Coppola

RILEVATO che:

- a) che la legge n. 135 del 05.06.90 recante "Programma di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS" ha previsto all'art. 1 comma 2, che le unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, promuovono l'attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da Aids e patologie correlate, finalizzata a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie in assistenza domiciliare;
- b) che lo stesso art. 1 comma 2 prevede che il trattamento a domicilio può essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse, all'uopo autorizzate e convenzionate;
- c) che il provvedimento emanato con DPR 14.9.91 recante il titolo "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate" ha previsto che le Regioni, nella programmazione di tali interventi a favore dei soggetti per i quali sia stata effettuata la notifica del caso alle competenti istituzioni previste dalla normativa vigente, si attengano ai seguenti indirizzi:
 - c.1 l'attivazione presso residenze collettive e case alloggio di un numero di posti letto per il trattamento dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari al 25% di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non consentono il trattamento a domicilio;
 - c.2 l'attivazione del trattamento a domicilio per il restante 75% dei posti complessivamente disponibili, ricorrendo per il 25% dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e per il 50% dei posti, alla diretta attività assistenziale dei Servizi di Ospedalizzazione a Domicilio (S.O.D.);

c.3 la possibilità di prevedere per i soggetti affetti da AIDS con manifestazioni patologiche di minore rilevanza, la stipula di convenzioni ai fini dell'assistenza presso residenze collettive e case alloggio anche in deroga a quanto stabilito dall'art.2 comma 1, con retta di degenza commisurata alle effettive prestazioni assistenziali erogate;

d) che il finanziamento degli interventi di assistenza domiciliare previsti dalla legge n. 135/90 avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e vincolate allo scopo;

e) che con deliberazione CIPE 22 del 5/5/2011 (G.U. n. 228 del 30/9/2011) è stata ripartita la somma complessiva di €. 49.063.000,00, a titolo di FSN per l'annualità 2009 vincolata al finanziamento degli interventi previsti dalla Legge 135/90 ed è stata assegnata alla Regione Campania la somma complessiva 3.297.252,00 di cui €. 1.371.049,00 per il Trattamento domiciliare ai pazienti affetti da AIDS, considerando il numero massimo di posti di assistenza domiciliare complessivi previsti dalla 135/90 (68 posti letto) ed il numero di casi di AIDS accertati (1019 malati), pesati in parti uguali;

CONSIDERATO

a) che i fondi previsti dalla citata deliberazione CIPE non sono stati utilizzati negli esercizi finanziari precedenti;

b) che con deliberazione n. 233 del 15/05/2012 è stata acquisita al bilancio per l'Esercizio Finanziario 2012, con vincolo di destinazione, la somma di €. 3.297.252,00 al cap. 780 dell'Entrata - U.P.B. 10.33.81 correlato al Cap. 7174 della Spesa - U.P.B. 4.15.38, di cui €. 1.371.049,00 vincolati al trattamento domiciliare ai pazienti affetti da AIDS;

c) che risulta necessario, al fine di garantire la continuità assistenziale ai pazienti, ripartire alle AA.SS.LL, AA.OO. e AA.OO.UU. i fondi per l'assistenza domiciliare, per l'annualità 2012;

PRESO ATTO

a) che con deliberazione n. 5456 del 31.7.1990 la Giunta Regionale ha disposto l'istituzione del Centro di Riferimento AIDS della Regione Campania (Ce.Rif.A.R.C.) ai sensi dell'art. 9 della L. 135/90;

b) che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 22.10.2004 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo e funzionale del Ce.Rif.A.R.C., configurandolo quale unità tecnico – operativa operante nell'ambito dell'Assessorato alla Sanità, funzionalmente collegata con l'Area 20 "Assistenza Sanitaria" e l'area 19 "Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL." per le attività di lotta all'AIDS previste dalla legge 135/1990 e dai Progetti Obiettivo nazionali emanati dal Ministero della Salute;

c) che con D.G.R. n. 1544/2006 sono state definite per il periodo 2006/2009 le linee di indirizzo per l'organizzazione e l'esecuzione dell'assistenza domiciliare di cui alla legge 05/06/90 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni;

d) che in regione Campania vi sono 17 posti letti ripartiti tra le 2 case alloggio convenzionate autorizzate ai sensi del D.P.G.R. 3914/94;

VISTI

a) la Legge 135/1990;

b) D.M. del 30/10/1990;

c) D.P.R. del 14/09/1991;

d) D.P.G.R. 3914/94

e) la D.G.R.C 2340/2001,

f) la L.R. n. 7/2002;

g) la D.G.R.C. n. 1544/2006;

h) la L.R. n. 2 del 27/01/2012 ad oggetto "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio di previsione per il triennio 2012 – 2014;

i) la D.G.R. n. 24 del 11/02/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale 2012

RITENUTO

a) di poter confermare, per l'anno 2012, i criteri di ripartizione dei fondi già stabiliti dalla citata D.G.R.C. 1544/2006 per il rimborso delle spese sostenute alle AA.SS.LL. per i pazienti collocati in case alloggio e dalle AA.OO.UU ed AA.OO. per l'assistenza domiciliare erogata, prevedendo una quota di finanziamento a copertura dei costi dei servizi erogati a pazienti autorizzati in strutture residenziali di

altre regioni, per l'importo addebitato alle AA.SS.LL. della regione Campania, in base al consuntivo predisposto da ciascuna AA.SS.LL.;

b) di ripartire, facendo riferimento al D.P.R. del 14/09/91, la somma di **€. 1.371.049,00** con le seguenti modalità:

b.1 il 50% pari ad **€. 685.524,50** alle AA.SS.LL. da destinare al pagamento delle rette per il ricovero presso le 2 case alloggio convenzionate fino al limite di spesa di **€. 496.400,00** (corrispondenti ai 17 posti letto occupati per l'intero anno con la tariffa pro/die definita con d.g.r.c. 1544/2006 di €. 80,00), e al rimborso dei costi dei ricoveri dei pazienti autorizzati in strutture residenziali di altre regioni fino al limite di spesa di **€.189.524,50** ;

b.2 il 50% pari ad ulteriori **€. 685.524,50** alle AA.OO.UU ed AA.OO. per l'assistenza domiciliare erogata, da utilizzarsi in base alle percentuali di spesa già previste dalla citata DGR 1544/2006;

c) che eventuali economie di spesa realizzate da AA.SS.LL., AA.OO. e AA.UU.PP. potranno essere utilizzate, previo parere del Cerifarc ed autorizzazione del Settore Fasce Deboli competente per la materia, prioritariamente per:

c.1 il rimborso dei costi dei servizi erogati a pazienti autorizzati in strutture residenziali di altre regioni, qualora le risorse di cui al punto a1 risultassero insufficienti;

c.2 la realizzazione di iniziative ed attività specifiche vincolate alle tematiche AIDS;

d) di dover liquidare i fondi assegnati solo alle AA.SS.LL., AA.OO. ed AA.UU.PP. che abbiano fornito la rendicontazione delle annualità precedenti, con la seguente modalità:

d.1 50% dell'annualità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bilancio Gestionale 2013;

d.2 50% dell'annualità previa presentazione di un report di attività secondo le modalità ed i criteri definiti con Decreto dirigenziale n. 20 del 22/4/2010;

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di confermare, per l'anno 2012 i criteri già stabiliti dalla D.G.R.C. 1544/2006 per il rimborso delle spese sostenute dalle AA.SS.LL. per i pazienti collocati in case alloggio e dalle AA.OO.UU ed AA.OO. per l'assistenza domiciliare erogata;

2. di ripartire, facendo riferimento al D.P.R. del 14/09/91, la somma di **€. 1.371.049,00** con le seguenti modalità:

2.1 il 50% pari ad **€. 685.524,50** alle AA.SS.LL. da destinare al pagamento delle rette per il ricovero presso le 2 case alloggio convenzionate fino al limite di spesa di **€. 496.400,00**

(corrispondenti ai 17 posti letto occupati per l'intero anno con la tariffa pro/die definita con d.g.r.c. 1544/2006 di €. 80,00), e al rimborso dei costi dei ricoveri dei pazienti autorizzati in strutture residenziali di altre regioni fino al limite di spesa di **€.189.524,50** ;

2.2 50% pari ad ulteriori **€. 685.524,50** alle AA.OO.UU ed AA.OO. per l'assistenza domiciliare erogata, da utilizzarsi in base alle percentuali di spesa già previste dalla citata DGR 1544/2006;

3. che le eventuali economie di spesa realizzate da AA.SS.LL., AA.OO. e AA.UU.PP. potranno essere utilizzate, previo parere del Cerifarc ed autorizzazione del Settore Fasce Deboli competente per la materia, prioritariamente per:

3.1 il rimborso dei costi dei servizi erogati a pazienti autorizzati in strutture residenziali di altre regioni, qualora le risorse di cui al punto a1 risultassero insufficienti;

3.2 la realizzazione di iniziative ed attività specifiche vincolate alle tematiche AIDS;

4. di liquidare i fondi assegnati solo alle AA.SS.LL., AA.OO. ed AA.UU.PP. che abbiano fornito la rendicontazione delle annualità precedenti, con la seguente modalità:

4.1 50% dell'annualità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bilancio Gestionale 2013;

4.2 50% dell'annualità previa presentazione di un report di attività secondo le modalità ed i criteri definiti

con Decreto dirigenziale n. 20 del 22/4/2010;

5. di prevedere che la spesa insorgente di **€. 1.371.049,00**, per finanziare le attività di assistenza domiciliare ai pazienti affetti da HIV/AIDS per l'anno 2012, è da imputare sul capitolo 7174 dell'U.P.B. 4.15.38 del Bilancio Regionale, che presenta sufficiente disponibilità;

6. di precisare che all'attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

7. di dare mandato al Dirigente del Settore 01 Area 20 "Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria" a provvedere con successivi provvedimenti all'impegno e alla liquidazione dei fondi a favore di AA. OO., AA.UU.PP, e AA.SS.LL.;

8. di demandare al Settore Fasce Deboli ed al Ce.Rif.A.R.C., per quanto di rispettiva competenza, il coordinamento e la verifica dello svolgimento delle attività di assistenza domiciliare da parte delle Aziende interessate, in merito alla conformità delle stesse alle indicazioni impartite;

9. di stabilire che le AA.SS.LL., AA.OO. e AA.OO.UU. dovranno attenersi, per la rendicontazione delle somme percepite e delle attività svolte per il biennio 2012 relative all'assistenza domiciliare alle disposizioni impartite dall'A.G.C. "Assistenza Sanitaria – Settore 03";

10. di stabilire che le somme da erogare alle AA.SS.LL. sono sottoposte a vincolo di destinazione e soggette a separata rendicontazione;

11. di stabilire che i fondi relativi al 2012 saranno erogati esclusivamente alle AA.SS.LL., AA.OO. e AA.OO.UU. che abbiano fornito la rendicontazione delle precedenti annualità;

12. di inviare copia del presente atto, alla A.G.C. Assistenza Sanitaria, al Ce.Rif.A.R.C per quanto di rispettiva competenza e al Settore Stampa e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC.

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il funzionario istruttore
sig.ra Nicoletta Carpenito

Il Dirigente del Settore Fasce Deboli della A.G.C. 20
Dott.ssa Rosanna Romano

Il Coordinatore della A.G.C. 19 e ad interim 20
Dott. Albino D'Ascoli

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro